

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il seguente significato:

“BENI”: indica i beni specificati nella proposta inviata da EUROMEDICAL al CLIENTE ed accettata da quest’ultimo.

“DOCUMENTO DI TRASPORTO”: indica il documento di trasporto emesso da EUROMEDICAL.

“CONTRATTO”: indica tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra il CLIENTE e EUROMEDICAL con riferimento alla vendita dei BENI. “INFORMAZIONI RISERVATE”: indica tutti i disegni, i modelli, segreti commerciali, le formule, il know-how, informazioni tecniche e commerciali di EUROMEDICAL e/o relative ai BENI.

2. Condizioni Generali di vendita

Le vendite di EUROMEDICAL sono regolate e disciplinate dalle presenti Condizioni Generali, salvo quanto diversamente previsto nel DOCUMENTO DI TRASPORTO, e/o nel CONTRATTO.

3. Termini di pagamento

Salvo quanto diversamente disposto nel DOCUMENTO DI TRASPORTO e/o in altro documento contrattuale, i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente indicato da EUROMEDICAL o mediante assegno non trasferibile intestato ad EUROMEDICAL.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi moratori al tasso di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

4. Termini di consegna

I termini di consegna sono quelli indicati nel DOCUMENTO DI TRASPORTO e fanno espresso riferimento agli INCOTERMS 2000.

Resta inteso che EUROMEDICAL non sarà in nessun caso responsabile per il ritardo nella consegna, salvo nei casi espressamente previsti nel DOCUMENTO DI TRASPORTO, nei quali EUROMEDICAL sarà responsabile per il solo ritardo eccedente 15 giorni dalla data concordata di consegna.

Resta inteso che in ogni caso (i) la responsabilità di EUROMEDICAL sarà limitata al risarcimento dei danni effettivamente subiti dal CLIENTE, come accertati in contraddittorio tra le parti, e (ii) tale responsabilità non potrà superare il 5% dell’ammontare totale, al netto delle tasse, del prezzo, o di parte di esso, relativo ai BENI consegnate in ritardo.

Qualora il CLIENTE sia in ritardo nei termini di pagamento o nell’adempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale a suo carico, EUROMEDICAL avrà diritto di sospendere le consegne dei BENI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1460 del codice civile italiano e, in conseguenza di ciò, non sarà responsabile per il ritardo nelle consegne.

5. Forza maggiore

Ciascuna parte potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali al verificarsi di un evento di forza maggiore quale, ad esempio, sciopero, boicottaggio, guerra, requisizioni, incendi, inondazioni, interruzione nell’erogazione di energia, embargo, ritardi nella consegna di componenti o di materie prime.

La parte il cui adempimento è impedito da un evento di forza maggiore deve dare immediata comunicazione scritta all’altra parte del verificarsi e della cessazione dei tale circostanza.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 210 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta all’altra 30 giorni prima della data in cui il contratto si intenderà risolto.

6. Riserva di proprietà - Trasferimento del rischio

I BENI consegnati rimarranno di proprietà di EUROMEDICAL sino al completo pagamento del prezzo contrattuale convenuto. Qualora le parti si accordino per un pagamento rateale del prezzo, si applicheranno gli articoli 1523 e ss. del codice civile italiano e, quindi, la proprietà dei BENI verrà trasferita al CLIENTE solo dopo il pagamento dell’ultima rata di prezzo.

In tutti i casi, i rischi relativi ai BENI passeranno al CLIENTE dalla data della consegna, a prescindere dal termine INCOTERM scelto.

7. Accettazione dei Beni

L’accettazione si intenderà avvenuta alla data di ciascuna consegna secondo il termine di consegna INCOTERM scelto.

Qualora i BENI siano consegnati in modo ripartito, accettazioni parziali si riterranno avvenute alla data di ciascuna consegna.

8. Responsabilità e Garanzie

I BENI sono garantiti per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di accettazione, ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 7, per ogni difetto nei materiali o difetto di costruzione. Durante detto periodo EUROMEDICAL riparerà o, se lo ritiene necessario, sostituirà i prodotti o le parti difettose. A tal fine, i prodotti o le parti difettose che dovranno essere sostituite saranno restituite a EUROMEDICAL a spese del CLIENTE. La presente garanzia sostituisce ogni altra responsabilità di EUROMEDICAL che possa derivare da o relativa ai BENI e non copre i costi di trasporto, manodopera e tutti i costi connessi (viaggio, alloggio, etc.).

Le parti riparate o sostituite in regime di garanzia saranno soggette alla stessa garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data di riparazione o sostituzione.

La garanzia sui BENI non copre i danni conseguenti a:

- normale deterioramento;
- negligenza del CLIENTE o incapacità di quest’ultimo di mantenere e custodire in maniera appropriata i BENI;
- uso, manutenzione e funzionamento dei BENI non in conformità ai manuali e alle istruzioni di EUROMEDICAL;
- modifiche ai BENI da parte del CLIENTE senza la preventiva autorizzazione scritta di EUROMEDICAL.

La garanzia sarà operante e valida solo nel caso in cui il CLIENTE sia in regola con tutti i suoi obblighi contrattuali.

9. Resi

I resi di BENI saranno possibili soltanto qualora preventivamente autorizzati per iscritto da EUROMEDICAL. In tal caso i BENI oggetto di reso saranno inviati dal CLIENTE ad EUROMEDICAL franco destino.

10. Cessazione del contratto

EUROMEDICAL avrà diritto di risolvere con effetto immediato il CONTRATTO, in virtù della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1456 del Codice civile italiano, nei seguenti casi:

- il CLIENTE, in caso di vendita a rate, ai sensi dell’art. 1523 e seguenti del codice civile italiano, non paghi una rata di prezzo eccedente un ottavo del prezzo totale;

- il CLIENTE sia dichiarato fallito o venga sottoposto ad altra procedura concorsuale.

11. Efficacia del contratto – Condizioni

Il CONTRATTO sarà efficace dalla data di accettazione da parte del CLIENTE della proposta inviata da EUROMEDICAL; esso sarà inoltre soggetto alla condizione risolutiva del mancato pagamento da parte del CLIENTE dell’anticipo, qualora previsto dal CONTRATTO, entro il termine indicato nello stesso.

12. Riservatezza

Il CLIENTE riconosce che le INFORMAZIONI RISERVATE sono e rimangono di proprietà esclusiva di EUROMEDICAL. Il CLIENTE si impegna a non comunicare a terzi, riprodurre, copiare o in alcun modo divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE senza il preventivo consenso scritto di EUROMEDICAL.

13. Modello di Organizzazione e Gestione - Codice Etico

EUROMEDICAL dichiara di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed un Codice Etico nel rispetto della disciplina introdotta con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di “Responsabilità Amministrativa degli Enti”

Il CLIENTE si impegna, quindi, nei confronti di EUROMEDICAL, al pieno rispetto dei comportamenti e delle procedure del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

14. Diritto applicabile - Controversie

Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e/o dal DOCUMENTO DI TRASPORTO, si applicheranno gli articoli 1470 e ss. del codice civile.

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, e cessazione del CONTRATTO dovrà essere sottoposta al Tribunale di Brescia.